

MODALITA' DI VOTO

REGOLAMENTO ORGANICO

ART.29 - POTERI

- 29.1 Il potere di rappresentanza della Società spetta di diritto al suo Presidente o in assenza del Presidente da un componente del Consiglio Direttivo della società, salvo quanto previsto dall'art.38.4 dello Statuto Federale.
- 29.2 Nel caso di delega rilasciata ai sensi dell'art. 12.8 dello Statuto Federale, la persona delegata - deve essere a sua volta rappresentante in assemblea della propria società di appartenenza, rispettivamente nella quota Dirigenti, o Atleti, o Tecnici e appartenere alla stessa regione del delegante.
- 29.3 In entrambi i casi descritti dai commi precedenti la delega deve essere presentata, in duplice copia, con timbro e firma del Presidente o da chi per statuto sociale abbia il potere di rappresentanza.

STATUTO

- 12.11 Tutte le Società/Associazioni affiliate hanno diritto al voto di base che sarà pari a 10; il voto sarà così ripartito :
- 7 voti al Presidente di Società/Associazione
 - 2 voti al rappresentante degli Atleti
 - 1 voto al rappresentante dei Tecnici.
- 12.15 Nei termini previsti dal comma 12.2 l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva procede:
- con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni degli Organi di cui ai punti a) c) d) del comma precedente.
 - con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni del Consiglio Federale, punto b) comma precedente, nella misura di:
 - a) rappresentanti dei Presidenti delle Società/Associazione: 7 dei Consiglieri da eleggere
 - b) rappresentanti degli Atleti: 2 dei Consiglieri da eleggere fra gli Atleti**
 - c) rappresentanti dei Tecnici: 1 dei Consiglieri da eleggere fra i Tecnici**
- 21.5 Hanno diritto a voto:
- a) i Rappresentanti delle Società/Associazioni di cui all'art. 12 comma 1, secondo le modalità dell'art. 12 comma 11. I votanti possono essere portatori di una sola delega di un'altra Società/Associazione Sportiva ammessa a voto purché della stessa Regione e a condizione che il numero di Società/Associazioni affiliate con diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20. In caso contrario non sono ammesse deleghe;
 - b) i Rappresentanti degli Atleti eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della Regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.
 - c) i Rappresentanti dei Tecnici, eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della Regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.